



DELIBERA N. 197/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;



VISTE le note acquisite al prot. n. 0167698 del 25 maggio 2022 e ai prot. n. 0172989 e n. 0173006 del 30 maggio 2022 con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le delibere n. 06 del 23 maggio 2022, n. 08 del 29 maggio 2022 e n. 09 del 29 maggio 2022 con annessa relativa documentazione sulle conclusioni degli iter istruttori riguardanti tre contestazioni *“in materia di divieto di comunicazione istituzionale in par condicio”* nei confronti del Comune di Sestri Levante (Genova), acquisite rispettivamente in data 16 maggio 2022, 19 maggio 2022 e 26 maggio 2022, presentate dal Consigliere comunale Paolo Smeraldi, Gruppo consiliare *“Lega Liguria Salvini”*, per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000. Con la contestazione del 16 maggio sono state segnalate possibili violazioni sui canali social e siti internet riconducibili al Comune di Sestri Levante, gestiti dalla società partecipata *in-house providing* Mediaterraneo Servizi s.r.l.. Con l’esposto del 19 maggio, che richiama il precedente del 16 maggio, è stata segnalata la presenza di contenuti – post, eventi organizzati o in corso di organizzazione, inserzioni a pagamento relative al *“Premio Andersen”* -, asseritamente considerati in possibile violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000. È stato altresì evidenziato che *“nei giorni del referendum, e precisamente dal 3 al 19 giugno 2022, si svolgerà a Sestri Levante il premio Andersen, organizzato dal Comune di Sestri Levante tramite la società in house Medi@teraneo Servizi srl, che per la prima volta quest’anno produce l’intera manifestazione”*. Con il successivo esposto del 26 maggio sono stati segnalati contenuti riguardanti il *“Premio Andersen”*, previsto nei giorni 3-19 maggio 2022, segnatamente la conferenza stampa di presentazione del *“Premio Andersen”* in considerazione della presenza del sindaco di Sestri Levante, la brochure con il programma dello *“Anderson Festival”*, e *“Tutti gli eventi in programma al Festival dal 3 giugno 2022 fino al 12 giugno 2022, per un’opportuna valutazione di compatibilità, in quanto in buona misura si tratta di attività non indispensabili, non impersonali e differibili, anche considerando che il programma di cui sopra è stato pubblicato in data 25 maggio 2022”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria relativa all’esposto del 16 maggio 2022, trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e, in particolare, la nota prot. 2022-0351931 del 17 maggio 2022 con cui il Comune di Sestri Levante ha risposto alla *“lettera di richiesta chiarimenti”* che gli Uffici del Comitato per le comunicazioni hanno inviato in data 16 maggio 2022 (prot. 2022-0348907) al Comune di Sestri Levante rilevando quanto segue:

- *“Da una attenta analisi dei contenuti segnalati, appare evidente come gli stessi siano, nella loro totalità, del tutto estranei a qualsiasi riferimento o possibile connessione con gli argomenti oggetto di consultazione referendaria. Essi riguardano essenzialmente notizie di servizio, informazioni o segnalazioni che hanno lo scopo di promuovere e diffondere, presso il maggior numero di persone possibile, le ricorrenze civili, le notizie e le informazioni utili alla cittadinanza oltre che gli eventi e le manifestazioni che si svolgono sul territorio, queste ultime con un unico evidente intento: quello di sostenere, dopo 2 anni di pandemia e di grandissime difficoltà economiche per tutto il territorio*



produttivo del Comune, che trae linfa vitale proprio dalle attività ricettive e del turismo in generale, ogni evento e ogni occasione che possa essere utile a sostenere e promuovere la vita sociale del territorio”;

- *“[...] pur nella convinzione di aver operato correttamente e diligentemente, l’Amministrazione e la società partecipata in-house providing Mediaterraneo Servizi s.r.l. hanno già provveduto cautelativamente a rimuovere dalle pagine istituzionali i contenuti che possono essere ritenuti anche solo virtualmente in contrasto con la norma recata dall’articolo 9 della legge n. 28/2000”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria relativa all’esposto del 19 maggio 2022 trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e, in particolare, la nota prot. 2022-0364075 del 23 maggio 2022 con cui il Comune di Sestri Levante ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del Comitato per le comunicazioni prot. 2022-0357700 del 19 maggio 2022, svolgendo considerazioni sulle norme della *par condicio* e sull’utilizzo del web e rilevando, con specifico riferimento ai contenuti segnalati nell’esposto, quanto segue:

- *“Fermo quanto sopra, pur nella convinzione di non aver violato le vigenti disposizioni, non essendo intenzione dell’Amministrazione turbare in alcun modo lo svolgimento della campagna referendaria, si è già provveduto a rimuovere o modificare le pagine segnalate, come potrà essere facilmente verificato”.*

Riguardo alla comunicazione relativa al “Premio Andersen”, il Comune di Sestri Levante ha specificato:

- *“Si precisa a questo proposito che il post relativo al premio Andersen non è stato rimosso perché riguarda la comunicazione e la promozione di un evento che va avanti da 55 anni, programmato un anno fa e di rilievo internazionale”;*

ESAMINATA altresì la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione del 26 maggio 2022, con la quale sono state trasmesse le controdeduzioni dell’amministrazione comunale in merito ai fatti contestati (prot. n. 2022 – 0377472 del 27 maggio 2022) ed è stato rilevato che:

- *“Sono cinquantacinque anni che il Premio Andersen si svolge a Sestri Levante ed è una manifestazione che è talmente connessa con il Comune di Sestri Levante e con il tessuto sociale, culturale, scolastico che citando il Premio inevitabilmente si richiamano la città, il suo territorio, le sue attività. Questo perché fin dall’inizio il Comune ha sempre supportato il Premio che, nel tempo, oltre ad essere divenuto un evento culturale e letterario prestigioso e conosciuto è diventato anche il principale e tra i più efficaci strumenti di promozione territoriale ed economica, anche a livello internazionale”;*
- *“In quest’ottica è evidente che l’attività dei soggetti istituzionali che gravita attorno al Premio non può essere inibita essendo parte essenziale essa stessa*



dei compiti istituzionali di promozione territoriale delle amministrazioni coinvolte; ciò vale non solo per il Comune ma anche per la Regione Liguria. Per questa ragione la conferenza stampa presso la sala della trasparenza di Regione Liguria di presentazione del Premio Andersen è stata aperta dall'Assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, in quanto l'ente da diversi anni dà sostegno e patrocinio all'evento; così come le amministrazioni sono sempre state presenti, nonostante la convocazione dei comizi elettorali, anche in altre vitali manifestazioni, in diverse parti del territorio ligure. [...] Sono tutti eventi programmati da tempo, come il Premio Andersen, in cui le amministrazioni compaiono per promuovere e pubblicizzare le manifestazioni e contribuire alla loro buona riuscita per sostenere il territorio e non certo per svolgere in modo surrettizio propaganda elettorale. [...] Pretendere di azzerare la comunicazione di questo tipo di eventi perché non sono indispensabili, non solo appare del tutto fuori dal reale intento della norma ma assume i contorni di una sorta di autolesionismo istituzionale che non può che ripercuotersi negativamente sui cittadini e sulle attività produttive”.

- *“Infine, non si comprende che tipo di violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 possano costituire gli eventi e gli spettacoli in programma durante l'evento. [...] Invece occasioni come il Premio Andersen, che rappresenta per il territorio un'offerta culturale di alto livello e fornisce un volano economico, devono essere valorizzate e sostenute soprattutto dalle amministrazioni locali”;*

PRESA VISIONE dei contenuti segnalati che integrano la documentazione relativa alle tre contestazioni nei confronti del Comune di Sestri Levante;

RITENUTO per motivi di economia procedimentale di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti avviati dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria nei confronti del Comune di Sestri Levante a seguito delle segnalazioni presentate in data 16, 19 e 26 maggio 2022 dal Consigliere comunale Paolo Smeraldi, Gruppo consiliare “Lega Liguria Salvini”, per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che il Comune di Sestri Levante non è chiamato alle elezioni amministrative fissate per il giorno 12 giugno 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO, quanto all’esposto del 16 maggio, che il Comitato regionale per le comunicazioni ha *«Preso atto del ravvedimento spontaneo ed operoso da parte del Comune di Sestri Levante che repentinamente, come testualmente riportato si è adoperato: “(omissis) a rimuovere dalle pagine istituzionali i contenuti che possono essere ritenuti anche solo virtualmente in contrasto con la norma recata dall’art. 9 della Legge n. 28/2000”»*;

CONSIDERATO, quanto all'esposto del 19 maggio, che il Comitato regionale per le comunicazioni ha <<Preso atto del ravvedimento spontaneo ed operoso da parte del Comune di Sestri Levante che repentinamente, come testualmente riportato si è adoperato: "(omissis) pur nella convinzione di non aver violato le vigenti disposizioni, non essendo intenzione dell'Amministrazione turbare in alcun modo lo svolgimento della campagna referendaria, si è provveduto a rimuovere o modificare le pagine segnalate, come potrà essere facilmente verificato. Si precisa a questo proposito che il post relativo al Premio Andersen non è stato rimosso perché riguarda la comunicazione e la promozione di un evento che va avanti da 55 anni, programmato un anno fa e di rilievo internazionale">>;

CONSIDERATO, quanto all'esposto del 26 maggio, che il Comitato regionale per le comunicazioni ha preso atto della nota del Comune di Sestri Levante, "che sottolinea l'azione dell'Amministrazione relativamente alla promozione di un evento radicato sul territorio da oltre 50 anni e che coinvolge i bambini e le loro famiglie e il mondo delle fiabe a livello internazionale con spettacoli ed eventi programmati da molto tempo e di rilievo internazionale, tenuto anche conto del forte impatto sul territorio sia a livello culturale che economico, che convoglia ampio pubblico sia da territori limitrofi che dall'Italia e dall'estero";

RILEVATO, per quanto precede, che il competente Comitato per le comunicazioni:

- con riferimento all'esposto del 16 maggio ha "Ravvisata, pertanto, l'azione tempestiva da parte del Comune di Sestri Levante attraverso il ripristino delle parità delle condizioni lese in precedenza in virtù della rimozione delle pagine oggetto di esposto sui siti e sui social riconducibili a detto Comune, venendo di fatto a rimuovere detti ostacoli lesivi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000" e, in conseguenza, ha proposto "l'archiviazione amministrativa, per quanto di competenza, a fronte dell'istruttoria esperita, per adeguamento spontaneo";
- con riferimento all'esposto del 19 maggio ha ravvisato "l'azione tempestiva da parte del Comune di Sestri Levante attraverso il ripristino delle parità delle condizioni lese in precedenza in virtù della rimozione delle pagine oggetto di esposto sui siti e sui social riconducibili a detto Comune, venendo di fatto a rimuovere detti ostacoli lesivi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000" e, in conseguenza, ha proposto "l'archiviazione amministrativa, per quanto di competenza, a fronte dell'istruttoria esperita, per adeguamento spontaneo";
- con riferimento all'esposto del 26 maggio, ha preso atto che "dalle controdeduzioni del Comune si ravvisa come sia stata necessaria tale azione nel contesto di tale evento internazionale, in considerazione del fatto che il Comune di Sestri Levante non è chiamato a consultazioni elettorali amministrative e che tale comunicazione non riguarda temi relativi ai 5 referendum" e, in conseguenza, ha proposto "l'archiviazione amministrativa,



per quanto di competenza, a fronte dell'istruttoria esperita, per adeguamento spontaneo";

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto delle segnalazioni, poste in essere dall'amministrazione comunale di Sestri Levante e dalla sua società partecipata *in-house providing* Mediaterraneo Servizi s.r.l. costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione dei contenuti segnalati ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alle campagne per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022;

RITENUTO che la rimozione dei contenuti non conformi alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 28/2000 accertata dal Comitato per le comunicazioni della Liguria all'esito delle istruttorie relative agli esposti del 16 e del 19 maggio 2022 configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, con riferimento all'informazione sul "Premio Andersen", oggetto della segnalazione del 26 maggio 2022, quanto segue:

- in base alla prassi consolidata dell'Autorità, in periodo di campagna elettorale e referendaria l'innegabile rilevanza di manifestazioni, anche riconosciute su scala internazionale, non vale comunque ad escludere, in modo automatico, l'applicazione dell'articolo 9 della legge 28/2000. Ai fini di una deroga a tale divieto occorre, quindi, avere comunque riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della "impersonalità" e "indispensabilità", tenendo conto che l'importanza dell'evento potrebbe al più suggerire un'applicazione meno rigorosa del solo requisito della "indispensabilità";
- quanto all'apposizione dei loghi si rileva che, con circolare del 20 marzo 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni centrali dello Stato al più rigoroso rispetto dei requisiti posti dall'articolo 9 della legge 28/2000, raccomandando la realizzazione di messaggi di comunicazione istituzionale "in forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica";
- avuto riguardo alla valenza culturale e internazionale del "Premio Andersen", al suo radicamento territoriale, alle potenziali ricadute economiche dell'evento, specie in considerazione degli effetti della pandemia sul tessuto produttivo e sociale, in linea generale si ritiene che informare sul "Premio Andersen" debba essere considerato necessario e che, pertanto, la diffusione di informazioni sullo stesso soddisfi il criterio della "indispensabilità" in deroga al divieto dell'articolo 9 della legge 28/2000;



RITENUTO, con riferimento ai contenuti riguardanti il “Premio Andersen”, indicati nella segnalazione del 26 maggio 2022, quanto segue:

- il link [Sestri Levante, dal 3 giugno fiabe protagoniste con il Festival Andersen - YouTube](#) indicato dall'esponente riguardo alla conferenza stampa di presentazione del “Premio Andersen” rimanda ad un filmato relativo ad una serie di interviste, tra cui quella al Sindaco del Comune di Sestri Levante, diffuso da un quotidiano *online* denominato “Lavocedigenova.it” attraverso un canale *YouTube*. Non risulta inquadrabile, pertanto, come comunicazione istituzionale, non rientrando nell'ambito di applicazione della legge n. 150/2000;
- la *brochure* con il programma dell'Andersen Festival, reperibile dal sito [Andersen Premio e Festival – Premio e Festival Andersen di Sestri Levante \(andersensestri.it\)](#) presenta i loghi Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Promozione e Sviluppo Turistico, Regione Liguria, Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Genova e, pertanto, non soddisfa il criterio della “impersonalità” in deroga al divieto dell'articolo 9 della legge 28/2000;
- l'offerta culturale del “Festival Andersen” è costituita dall'insieme degli eventi in programma. Intervenire sulle iniziative calendarizzate per il periodo 3-12 giugno 2022 oltre a determinare indubbi problemi organizzativi, anche di ordine economico, arrecherebbe grave pregiudizio reputazionale al Festival tanto in ambito nazionale, quanto in ambito internazionale;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in merito alle proposte di archiviazione degli atti per adeguamento spontaneo relative alle segnalazioni del 16 maggio e 19 maggio 2022;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare i procedimenti avviati dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria a seguito delle segnalazioni presentate dal Consigliere comunale Paolo Smeraldi, Gruppo consiliare “Lega Liguria Salvini”, per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 in data 16 maggio e 19 maggio 2022;

RITENUTO di discostarsi parzialmente dalle conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in merito alla segnalazione del 26 maggio 2022, avente ad oggetto contenuti riferiti al “Festival Andersen”, segnatamente a) intervista al sindaco del Comune di Sestri Levante in occasione della conferenza stampa di presentazione del “Premio Andersen”, b) la *brochure* con il programma dell'Andersen Festival, c) l'offerta culturale del “Festival Andersen” del periodo 3-12 giugno 2022;

RITENUTO in particolare che la *brochure* con il programma dell'Andersen Festival, in considerazione dell'apposizione del logo del Comune di Sestri Levante e dei



loghi di altre pubbliche Amministrazioni, anche centrali, non integra il requisito della “impersonalità” posto dall’articolo 9 della legge 28/2000;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Sestri Levante di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, e sulla pagina Facebook del Comune, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della *brochure* con il programma dell’Andersen Festival. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Sestri Levante (GE) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba